

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: Registro delle Imprese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

AREA SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

**OGGETTO: IMPRESE INDIVIDUALI PRIVE DI DOMICILIO DIGITALE NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE: DIFFIDA ALLA COMUNICAZIONE E AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE
AI SENSI DELL'ART. 37 DL N 76/2020-L 120/2020**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Vicenza, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 3 del 16 marzo 2023;

VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 6 del 26 maggio 2020;

VISTA la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Vicenza, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 126 del 1° dicembre 2022, in cui sono state individuate le seguenti Aree dirigenziali: Area Funzioni di Staff attribuita al Segretario Generale, Area Servizi anagrafico-certificativi, Area Servizi di Regolazione e Promozione territorio imprese, Area Gestione delle Risorse;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 77 del 28 novembre 2023 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa a far data dal 1 febbraio 2024" che ha modificato alcune unità operative;

VISTO che con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 19 settembre 2023 il dr. Michele Marchetto è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Vicenza a decorrere dal 27 settembre 2023;

VISTO che con la deliberazione n. 115 del 28 settembre 2023 la Giunta ha assegnato al Segretario Generale, dr. Michele Marchetto, la dirigenza ad interim dell'Area Servizi anagrafico-certificativi, a decorrere dal 27 settembre 2023 fino al 31 dicembre 2025 e ha confermato gli incarichi assegnati con la deliberazione n. 141 del 20 dicembre 2022;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 221 del 26/11/2014, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza;

VISTI l'articolo 8, L. n. 580/1993, il D.P.R. n. 581/1995;

VISTI:

- l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: *«...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...»;*

- l'articolo 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 DL n. 76/2020 convertito il legge n. 120/2020 - che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC) e prevede che *«le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese»* e che *«l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;*

VISTA la comunicazione prot n. 11514 del 23 maggio 2022 (al prot. Camerale n. 42228 del 23/05/2022) con cui Unioncamere ha trasmesso le "linee guida ai fini dell'assegnazione del domicilio digitale (articolo 37 decreto legge 26 luglio 2020 n. 76)";

RICHIAMATO l'articolo 6 del Regolamento camerale per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio¹ ove è previsto *«l'ufficio provvede all'avvio cumulativo del procedimento nei confronti delle imprese per cui viene accertato lo stesso tipo di irregolarità e il procedimento si conclude mediante l'adozione di un unico provvedimento cumulativo. Per l'esecuzione delle iscrizioni nel registro delle imprese l'ufficio può avvalersi di sistemi informatici di caricamento cumulativo ed automatizzato dei dati.»*

CONSIDERATO che l'ufficio ha verificato che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali aventi sede nella provincia di Vicenza, indicate nell'elenco allegato, non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);

RITENUTO che alle imprese individuali inattive siano in tutto assimilabili le imprese individuali formalmente attive, ma da tempo non operative e per le quali ricorrono i presupposti della cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2 D.P.R. n 247/2004;

¹ Il " Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio relativi al registro delle imprese e al Repertorio delle notizie economico amministrative" è stato adottato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e successivamente modificato dalla Giunta Camerale, con poteri del Consiglio, con delibera del 21/07/2022, pubblicata all'Albo camerale con atto del 03/08/2022, n. 84.

PRESO ATTO che Infocamere Sepa ha fornito l'elenco di n. 80 imprese individuali che non hanno il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 2 D.R.P. n. 247/2004;

VISTA la legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 8, comma 3, ove è previsto che *«Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima»;*

VISTO altresì l'art. 32 della L 18 giugno 2009, n 69, il quale dispone che *«gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»* e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTO il "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative"², in particolare l'articolo 8, comma 2³, e la direttiva del Conservatore del registro imprese prot. n. 044764/U del 04/06/2021, ove è previsto che *«quando le imprese interessate non hanno provveduto – in ottemperanza all'art. 37 del DL Semplificazioni e alle norme in materia – all'iscrizione del proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese, l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alle comunicazioni inerenti i procedimenti d'ufficio di cancellazione, previsti dal DPR n 247/2004, dagli articoli 2490 c.c., 37 e 40 del DL Semplificazioni, come richiamati in premessa, mediante: a) pubblicazione dell'avviso e/o del provvedimento all'Albo on line della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;»;*

VISTI la comunicazione di diffida e l'elenco di n. 80 imprese individuali destinatarie della stessa che sono parte integrante del presente provvedimento;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio Registro Imprese e la legittimità del provvedimento:

DETERMINA

- di approvare la comunicazione di diffida allegata, che si ritiene portata a conoscenza delle imprese nell'elenco, unito alla stessa, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Vicenza, nella

² Vedere nota 1.

³ L'art 8, comma 2, del Regolamento prevede che «Il responsabile del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per il numero di destinatari, provvede a notificare l'avvio del procedimento amministrativo mediante pubblicazione all'albo camerale, secondo le modalità definite con direttiva del Dirigente dell'area anagrafica.»

sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata ai provvedimenti del Conservatore del registro delle imprese, secondo la normativa in premessa citata;

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo camerale per 30 giorni, venendo a scadere il termine per la comunicazione del domicilio digitale da parte dell'impresa una volta decorsi ulteriori 30 giorni;

- il procedimento di accertamento sanzionatorio ai sensi dell'art 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 DL n. 76/2020 convertito il legge n. 120/2020 - è avviato a decorrere dal 16 luglio 2025 nei confronti delle imprese che non avranno comunicato il domicilio digitale al registro delle imprese entro il termine del 15 luglio 2025.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
Conservatore del Registro delle Imprese
(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni